

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 2024)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di giovedì otto del mese di febbraio, alle ore 17,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	ONORATO ALESSANDRO	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA	<i>Vice Sindaco</i>	9	PATANE' EUGENIO	<i>Assessore</i>
3	ALFONSI SABRINA	<i>Assessora</i>	10	PRATELLI CLAUDIA	<i>Assessora</i>
4	CATARCI ANDREA	<i>Assessore</i>	11	SEGNALINI ORNELLA	<i>Assessora</i>
5	FUNARI BARBARA	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO	<i>Assessore</i>
6	GOTOR MIGUEL	<i>Assessore</i>	13	ZEVİ ANDREA TOBIA	<i>Assessore</i>
7	LUCARELLI MONICA	<i>Assessora</i>			

E' presente il Sindaco e gli Assessori Catarci, Lucarelli, Patanè, Pratelli, Segnalini, Velocchia e Zevi.

Interviene in modalità telematica l'Assessore Gotor.

Partecipa la sottoscritta Segretaria Generale Dott.ssa Rosa Iovinella.

(*OMISSIS*)

Deliberazione n. 22

**Disciplina sui compensi dei componenti dell'organo
amministrativo degli organismi partecipati da Roma Capitale.**

Premesso che

con deliberazione di Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011 rubricata *“Nuova disciplina dei compensi dei componenti dell’organo amministrativo e di controllo delle società e altri enti partecipati da Roma Capitale”* sono state definite le Linee guida in materia di compensi dell’organo amministrativo delle società partecipate da Roma Capitale in conformità alla normativa allora vigente

nel corso degli anni le disposizioni di cui al citato provvedimento hanno subito modifiche ed integrazioni di seguito riportate:

- con deliberazione di Giunta Capitolina n. 158 del 11 maggio 2011 rubricata *“Remunerazione dell’Organo di Controllo delle società partecipate da Roma Capitale. Modifica della deliberazione di Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011”*;
- con deliberazione di Giunta Capitolina n. 313 del 16 settembre 2011 rubricata *“Modifiche alle “Linee guida in materia di compensi dell’organo amministrativo delle società partecipate da Roma Capitale” approvate con deliberazione di Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011”*;
- con deliberazione di Giunta Capitolina n. 70 del 16 marzo 2012 rubricata *“Interventi per la razionalizzazione e il contenimento della spesa di Roma Capitale e delle società partecipate”*;
- con deliberazione di Giunta Capitolina n. 114 del 18 aprile 2012 rubricata *“Ulteriori modifiche alle “Linee guida in materia di compensi dell’organo amministrativo delle società partecipate da Roma Capitale” approvate con deliberazione di Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011”*;
- con deliberazione di Giunta Capitolina n. 143 del 22 maggio 2014 rubricata *“Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci di ACEA S.p.A. Modifiche alla sezione V delle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011”*;
- con deliberazione di Giunta Capitolina n. 137 del 28 giugno 2017 rubricata *“Composizione dell’Organo amministrativo delle società in house di Roma Capitale”*.

CRONOLOGIA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE**preso atto che**

la citata deliberazione n.134 del 2011 ha trovato il proprio fondamento nella disciplina giuridica, nella prassi amministrativa e nel compendio della giurisprudenza contabile che, nei periodi precedenti all’approvazione della medesima ha riguardato l’argomento di cui trattasi ed in particolare:

- la materia della remunerazione dell’organo amministrativo delle società partecipate da Enti Locali è stata oggetto di regolamentazione nell’ambito dell’art. 1, commi 725 e ss., della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che ha disciplinato i compensi lordi annui onnicomprensivi spettanti al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione delle società non quotate alla Borsa Valori partecipate, totalmente o parzialmente, da Enti Locali, prevedendo *“Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione,*

non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.”;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 23 maggio 2007 *“Determinazione dei compensi spettanti al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale delle Società di capitali controllate o partecipate dal Comune di Roma. Determinazione del compenso spettante ai componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti delle Aziende Speciali e delle Istituzioni del Comune di Roma. Revoca delle deliberazioni di Giunta Comunale 1294/2000 e 608/2001. Indirizzi in materia di trasparenza e pubblicità dei compensi spettanti a qualsiasi titolo ai componenti i Consigli di Amministrazione e i Collegi Sindacali delle società non quotate alla Borsa Valori controllate o partecipate dal Comune di Roma.”* Roma Capitale ha dato attuazione alle previsioni di cui al precedente capoverso;
- l'art. 61, commi 12 e 13, del D.L. n. 112/2008 convertito con la legge n. 133/2008 ha modificato l'art. 1, comma 725, della citata legge n. 296/2006, ridefinendo rispettivamente al 70 per cento e al 60 per cento dell'indennità del Sindaco i limiti massimi dei compensi del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle società non quotate partecipate interamente da Comuni e Province, e modificato la frase *“Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili, ed in misura ragionevole e proporzionata.”* con la frase *“Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili, e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma”;*
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 463 del 30 dicembre 2008, è stata parzialmente modificata in base alla citata novella, la deliberazione di Giunta Comunale n. 215/2007;
- l'art. 3, comma 44 e ss., della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), ha previsto una disciplina vincolistica sul trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazioni pubblica, nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano;
- l'attuazione della normativa di cui al precedente capoverso è stata successivamente differita dall'art. 4-quater del D.L. n. 97/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 129/2008, all'emanazione di un Regolamento attuativo, poi adottato con D.P.R. n. 195/2010 ed in vigore dal 10 ottobre 2010;
- con il parere di cui alla Deliberazione n. 18/2011/PAR, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio, ha chiarito che *“... una volta individuata nel corpus di norme contenute nella Legge Finanziaria per il 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) la normativa applicabile in tema di compensi da attribuire agli amministratori delle società partecipate dagli Enti Locali, si può fornire una adeguata risposta al quesito formulato dal Sindaco di Roma Capitale. Al riguardo, dopo aver precisato che i criteri di individuazione del compenso da attribuire agli amministratori, incluso l'amministratore delegato, delle società partecipate dal suddetto comune non possono essere rinvenuti nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195”, recante*

regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 44 e ss., della legge n. 244/2007 "la cui disciplina è da ritenere, per i motivi prima richiamati, applicabile nei soli confronti degli amministratori delle società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici e società menzionati all'art. 2, con esclusione quindi degli enti locali – vengono in rilievo i commi da 725 a 728 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dettano una disciplina differenziata secondo che si tratti degli amministratori di società a totale partecipazione di un singolo ente (Comune o Provincia) ovvero di società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali e società ovvero, ancora, di società mista, ossia partecipata da enti locali e da altri soggetti pubblici e private";

- alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti, ai compensi dei componenti dell'organo amministrativo di società partecipate da Enti Locali non si applicavano – quantomeno in relazione alla materia *de qua* – le previsioni di cui all'art. 3, commi 44 e ss., della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), attuate con D.P.R. n. 195/2010, bensì continuava ad applicarsi la disciplina speciale di cui all'art. 1, commi 725 e ss., della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007);
- l'art. 6, comma 6, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, è intervenuto prevedendo che *"Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate"*;
- l'art. 84, comma 3 del D.lgs. 267 del 2000 statuisce che: *"Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate"*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 727 della L. 296/2006 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 23 maggio 2007, il suddetto art. 84 del T.U.E.L. si applicava al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle società;
- l'art. 28, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP) ha abrogato espressamente il suddetto comma 727 dell'art.1 della L. 296/2006;

considerato che

a far seguito dell'entrata in vigore della citata deliberazione di Giunta Capitolina n.134 del 2011, sono intervenute, nella materia di cui trattasi, novità di carattere normativo e giurisprudenziale che rendono indifferibile una revisione della disciplina prevista dalla medesima deliberazione.

In particolare la normativa di riferimento riguarda:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

l'art. 4, comma 4 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 16 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 e dell'art. 1 co. 235 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha così disposto *“Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza”*;

con il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rubricato *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (TUSP), è stata introdotta una disciplina organica finalizzata all'efficiente gestione delle partecipazioni stesse ed alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica;

- in particolare, il TUSP ha regolato la disciplina dei compensi dell'organo amministrativo all'art. 11 rubricato *“Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico”* e al comma 6, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle Regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.”*;
- in relazione alla materia del cumulo di più incarichi di tipo manageriale, con riferimento agli organi amministrativi delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale e loro controllate, si applica la disciplina di cui all'art. 11, commi 8, 11, 12 e 14 del D.Lgs. n. 175/2016 che testualmente recitano:
“8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto

alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori...

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori...

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39".

- il successivo comma 7 del suddetto art. 11 ha previsto che *"Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166"*;
- l'art. 21 del TUSP rubricato *"Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali"* al comma 3 prevede *"Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante"*;
- l'art. 28 del TUSP, ha tra l'altro abrogato:
l'art. 1, commi 725, 726, 727, 728, 729 e 730 della L. n. 296/2006;
l'art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012, limitatamente al primo e terzo periodo;
l'art. 3, comma 44, VIII periodo., della legge n. 244/2007;

GIURISPRUDENZA CONTABILE

La giurisprudenza contabile ha nel corso del tempo precisato i limiti e l'ambito di applicazione dei suddetti principi ed, in particolare:

- con Deliberazione n. 29/2020/PAR del 26 marzo 2020 sezione Regionale di controllo per la Liguria con riferimento alla citata abrogazione del comma 4 dell'art. 4 del D. L. 95/2012 limitatamente al primo e terzo periodo, la Corte dei Conti ha affermato *"All'esito dell'intervento abrogativo/modificativo è scomparso il riferimento alla tipologia di società ed è rimasta esclusivamente l'indicazione del limite dei compensi degli amministratori, che non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013... Quest'ultima previsione è destinata ad essere applicata a tutte le società a controllo pubblico, tra cui rientrano anche le società a totale partecipazione pubblica che non abbiano carattere*

strumentale ai sensi del comma 4 dell'art 4 d.l. 94/2012 e, quindi, anche se deputate all'erogazione di servizi pubblici locali e di servizi all'utenza. Il perimetro delle società a controllo pubblico, rilevante, tra l'altro, proprio ai fini dell'applicazione dell'art 11 del testo unico, è stato delineato in modo netto dalle Sezioni Riunite in sede di controllo che, con delibera n. 11/2019, hanno statuito: "la fattispecie di "società a controllo pubblico" è integrata allorché una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art 2359 c.c.". Tale principio di diritto non subisce deroghe o limitazione in relazione all'oggetto sociale o all'attività erogata... In conformità ai principi sopra richiamati, questa Sezione ha osservato come, da un lato, "il nuovo testo unico, mediante l'emanando decreto ministeriale, tende ad uniformare la disciplina dei limiti remunerativi posti agli organi di amministrazione e controllo di tutte le società pubbliche" e, dall'altro lato, "per gli amministratori delle società partecipate dagli enti locali (come da altre pubbliche amministrazioni) rimane in vita, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, il limite finanziario costituito dal costo sostenuto per compensi all'organo di amministrazione nel 2013 (avente fonte nell'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2015 [rectius 2012], interinalmente mantenuto in vigore dall'art. 11, comma 7, del nuovo testo unico fino all'emanazione del citato decreto ministeriale)" (Sezione controllo Liguria, delibera n. 90/2016/PAR).";

- con deliberazione n. 47/2021/GEST del 10/05/2021 Sezione regionale di controllo per il Lazio in merito alla indennità di risultato, la Corte dei Conti ha affermato tra l'altro "per la contabilizzazione (per cassa o competenza) della retribuzione di risultato..." si deve "...in ogni caso fare riferimento al criterio della competenza";
- con la deliberazione n. 78/2023/PAR del 24 maggio 2023, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna la Corte dei Conti ha affermato che "Più precisamente, in assenza di retribuzioni corrisposte nell'anno 2013, poste come parametro di calcolo dei compensi, occorre considerare, a ritroso, l'onere sostenuto nell'ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo, ma nel rispetto del vincolo di quanto strettamente necessario a coprire tale spesa; negli altri casi, l'impossibilità concreta di applicare l'art. 11, c. 7, del TUSP non esime l'amministrazione socia dall'onere di dimensionare e contenere i compensi, che costituisce la ratio dell'art. 4, c. 4, secondo periodo, D.L. n. 95/2012; il parametro di riferimento è costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale dell'ente"; [...] "Neppure nel caso di sopravvenuta inadeguatezza del compenso è consentito il superamento dei limiti imposti dall'art. 4, c. 4, secondo periodo, D.L. 95/2012 (cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Liguria, deliberazione n. 95/2020/PAR). Il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell'anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica (cfr. Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 131/2021/VSGO). La possibilità di incremento dei compensi è dunque preclusa anche nel caso di aumento della complessità della gestione societaria, la quale peraltro si verifica solo nel caso di modifica dell'oggetto sociale statutariamente intervenuta successivamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore designato e non può trovare equivalenti nello svolgimento di attività già originariamente previste in Statuto, ma precedentemente di fatto non esercitate (cfr. Sez. contr. Basilicata, del. n. 10/2018/PAR)";

Considerato, altresì, che

Rispetto ad altri organismi partecipati, diversi dalle società, la normativa e la giurisprudenza hanno prodotto, nel tempo dei cambiamenti sostanziali rispetto ai principi contabili, in materia, applicabili agli organismi medesimi.

In particolare in materia di compensi agli organismi diversi dalle società partecipate si delinea il seguente quadro normativo e regolamentare:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI

- l'art. 6, comma 2 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.”*;
- l'art. 35 comma 2-bis del D.L. n. 5 de 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 che statuisce *“La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti”*;
- l'art. 1, comma 554, della legge n. 147/2013 ha previsto la *«riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione»* nei confronti delle aziende speciali e delle istituzioni – *«titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo»*;

Roma Capitale ha regolamentato, nel corso del tempo, la disciplina applicabile agli organismi partecipati con le seguenti deliberazioni:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 2007 riconosceva, a titolo di compenso onnicomprensivo per l'attività svolta, un compenso anche per i componenti dell'organo amministrativo delle aziende Speciali e delle Istituzioni del Comune di Roma;
- con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 134/2011 prevedeva al punto n. 6 del dispositivo *“... ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni di Roma Capitale, nonché delle Fondazioni partecipate da Roma Capitale e che comunque ricevano contributi a carico del Bilancio Capitolino è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;*

qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30,00 Euro a seduta giornaliera";

GIURISPRUDENZA CONTABILE – ORGANISMI DIVERSI DALLE SOCIETÀ

La giurisprudenza contabile ha nel corso del tempo precisato i limiti e l'ambito di applicazione dei suddetti principi normativi ed, in particolare:

- La Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per il Lazio che con deliberazione n.151/2013/PAR ha fornito un'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 6, comma 2 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 che esclude la possibilità anche per le ONLUS di prevedere compensi per gli Organi Amministrativi nel caso le stesse *"ricevendo contributi pubblici in via continuativa, rappresentano un modulo organizzativo dell'Ente Pubblico e perseguono funzioni direttamente collegabili all'ente stesso per la resa di servizi istituzionali"*, supportando tale interpretazione anche dal disposto di cui all'articolo 10, comma 10 del d.lgs. n.460 del 1997 che espressamente dispone che *"non si considerano, in ogni caso, ONLUS gli enti pubblici..."*;
- con deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG del 28/05/2019 sezioni autonomie la Corte dei Conti in merito all'interpretazione dell'art. 6, comma 2 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 ha stabilito che:
 - "1) il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali, di cui all'art. 6, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nei confronti delle aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che abbiano ricevuto "contributi a carico delle finanze pubbliche";*
 - 2) la nozione di "contributi a carico delle finanze pubbliche" di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio;*
 - 3) qualora sia corrisposto un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non beneficiarie di "contributi a carico delle finanze pubbliche", trova applicazione la decurtazione di cui all'art. 1, comma 554, l. 27 dicembre 2013, n. 147, nelle ipotesi ivi richiamate (titolarità di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione e conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti)";*
- La Corte dei Conti del Lazio è stata chiamata, con deliberazione n. 73/2020 a precisare il concetto di contributi a carico delle finanze pubbliche ai fini dell'attribuzione di compensi ai membri di una azienda speciale specificando al riguardo che *"...Un contributo, in linea generale, costituisce una erogazione di denaro fine a sé stessa, talvolta condizionata al verificarsi di determinati eventi nella sfera giuridica del beneficiario, ma che comunque non rappresenta mai il pagamento di un corrispettivo, per la prestazione di un servizio o per la cessione di un bene.*
Laddove, pertanto, i contributi si traducano in una mera elargizione/dazione di denaro, si può fare riferimento ai cd. contributi a fondo perduto, mentre laddove la loro attribuzione sia condizionata al verificarsi di determinati atti e/o fatti, tali da richiedere azioni specifiche da parte del beneficiario, si fa riferimento ai cd. contributi condizionati.
Ai fini di una più agevole distinzione tra contributo e corrispettivo, si evidenzia come, in presenza di un corrispettivo, il denaro rappresenta la controprestazione del rapporto obbligatorio, mentre, in presenza di un contributo, il denaro costituisce l'oggetto stesso della prestazione, potendosi prescindere, dunque, da un principio di sinallagmaticità delle prestazioni."

Ritenuto pertanto che

Appare necessario, nell'ambito della revisione della disciplina di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n.134 del 2011, adottare appositi indirizzi per i compensi degli organismi partecipati diversi dalle società che tengano conto dei citati indirizzi giurisprudenziali

Considerato altresì che

continuano a permanere limiti quantitativi rispetto alla determinazione dei compensi ed in particolare

LIMITI APPLICABILI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI:

- i compensi dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo sono soggetti al principio di onnicomprensività del trattamento economico ai sensi dell'art. 4, comma 4 relativamente al secondo periodo ancora in vigore del D.L. n. 95/2012 e da ultimo dall'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSPP);
- a supporto del principio della onnicomprensività del compenso è intervenuta la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna - con Deliberazione n. 34/2019/PAR che così si è espressa *"Dal quadro normativo appena richiamato può, in primo luogo, evidenziarsi il riferimento al principio di onnicomprensività del trattamento economico riconoscibile dell'amministratore societario, pur con l'utilizzo di diversa terminologia legislativa: l'art. 1, comma 725, legge n. 296/2006, infatti, si esprimeva in termini di "compenso lordo annuale onnicomprensivo"; l'art. 4, comma 4 del decreto – legge n. 95/2012, invece, utilizza l'analoga locuzione di "costo complessivamente sostenuto" dalla società nell' anno 2013; il d.lgs. n. 175/2016, infine, utilizza il termine di "trattamento economico annuo onnicomprensivo" (art. 11, comma 6, d.lgs. n. 175 ci t.) ma, in tutti i casi, si tratta di concetti equivalenti, espressione del menzionato principio della onnicomprensività del trattamento economico (...).*

"(...) il costo a carico della società controllata (...) rappresenta un costo a carico della finanza pubblica, per il cui contenimento il legislatore ha introdotto un limite massimo che, per essere realmente tale, deve comprendere nel suo computo ogni voce di spesa a carico del bilancio della società e, conseguentemente, del bilancio consolidato con quello dell'ente pubblico socio.

Pertanto, sia il limite di spesa di riferimento, sia il costo da sostenere annualmente per l'organo amministrativo, devono essere considerati in modo complessivo, come un unico saldo composto da diverse sotto voci di costo (retributive, fiscali, previdenziali, assistenziali, ecc.). Ciò vale sia in riferimento al limite di spesa "transitorio", oggi ancora vigente, previsto dal D.L. n. 95/2012, espresso in termini di "costo complessivamente e sostenuto dalla società nel 2013", sia in riferimento ai nuovi limiti che entreranno in vigore quando sarà adottato il decreto ministeriale di cui all' art. 11, comma 6 TUSP; tale ultima norma, non a caso, precisa che il limite di spesa sia "al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali", quindi comprensivo degli stessi".

SOCIETÀ QUOTATE PARTECIPATE DA ROMA CAPITALE

Per quanto concerne le società quotate, si osserva che l'art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSPP) stabilisce che *"le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)".* Alle società quotate si applicano, pertanto, soltanto gli artt. 8 e 9 del decreto, riguardanti rispettivamente l'acquisizione di partecipazioni in società già costituite e l'individuazione dell'organo competente all'esercizio dei diritti del socio. Conseguentemente non si applicano l'art. 4, né le disposizioni in materia di *governance* e

di personale, né le restanti norme che delineano il nuovo e speciale statuto giuridico delle società a partecipazione pubblica. Si configura pertanto una sostanziale sottrazione delle società quotate dall'applicazione del D. Lgs. n. 175/2016;

considerato che

- in materia di remunerazione degli amministratori di società quotate, l'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) ss.mm.ii. prevede che le società quotate predispongano la *"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"* che contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società;
- tale Relazione viene sottoposta dalle società quotate al voto dei Soci, che si esprimono nella relativa Assemblea all'uopo convocata;

Ritenuto pertanto che

emerge la necessità di determinare in modo univoco ed omogeneo i criteri generali in base ai quali fissare i compensi dei componenti degli organi di amministrazione dei suddetti organismi tenendo conto degli interventi normativi sopravvenuti al fine di pervenire ad una regolamentazione omogenea anche con riferimento alla remunerazione dell'organo amministrativo;

nella determinazione dei compensi omnicomprensivi, appare pertanto opportuno emanare delle nuove Linee Guida che, revocando le precedenti disposizioni,

- a) adottino nuove procedure in ordine alla attribuzione degli obiettivi ed alla loro valutazione semplificando il procedimento amministrativo,
- b) individuino una specifica disciplina anche per gli organismi partecipati diversi dalle società compatibile con la vigente normativa e la giurisprudenza in materia

risulta, altresì, opportuno rinviare ogni modifica e revisione in ordine all'entità dei compensi ad oggi attribuiti sulla base delle disposizioni regolamentari vigenti, agli organi di governo degli organismi partecipati successivamente all'adozione del decreto previsto dall'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSPP).

nella determinazione dei compensi per le società quotate venga utilizzato il parametro normativo sopra indicato e si tenga altresì conto dei principi enucleati dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Liguria in particolare nella deliberazione n. 29/2020/PAR, in cui si precisa che *"Rimane sullo sfondo, seppure non di minore rilevanza, il criterio fondamentale di utilità e ragionevolezza che deve guidare ogni spesa pubblica dal quale non può esimersi la determinazione del compenso degli amministratori di una società in mano pubblica"* (Sezione controllo Veneto, delibera n. 31/PAR/2018);

Visto il *"Regolamento sulla Governance delle Società e degli Organismi partecipati e sul controllo analogo. Modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'esercizio del controllo analogo, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018"*, giusta deliberazione di Assemblea Capitolina n. 19 del 5 aprile 2022, ed in particolare l'articolo 12 rubricato "Piano Gestionale Annuale" che, tra l'altro prevede al comma 1 *" il PGA illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti...: gli obiettivi degli Amministratori esecutivi..."*;

Dato atto che

in data 05/02/2024 il Direttore *ad interim* del Dipartimento Partecipate ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma I, lett. i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte

aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta”;

Il Direttore *ad interim*

F.to: Paolo Aielli”;

in data 05/02/2024 il Direttore *ad interim* della Direzione Coordinamento Operativo del Dipartimento Partecipate ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;

Il Direttore *ad interim*

F.to: Francesco Perrone”;

in data 05/02/2024 il Direttore della Direzione Esercizio Controllo Analogico del Dipartimento Partecipate ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;

Il Direttore

F.to: Alice Sette”;

Preso atto che in data 5 febbraio 2024, il Ragionerie Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oddetto".

p. Il Ragioniere Generale

F.to: Marcello Corselli ”;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per quanto esposto in narrativa:

DELIBERA

1. di approvare le nuove Linee Guida in materia di compensi dei componenti dell'organo amministrativo degli organismi partecipati da Roma Capitale, allegate sub 1) al presente provvedimento, per formarne parte integrale e sostanziale;

2. di revocare la deliberazione di Giunta Capitolina n. 134/2011 nonché ogni disposizione concernente la determinazione dei compensi non espressamente prevista nel presente provvedimento e/o incompatibile con il medesimo.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.

ROMA



ALLEGATO 1

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI COMPENSI DELL' ORGANO
AMMINISTRATIVO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DA ROMA CAPITALE**

ROMA



I. Compensi dei componenti dell'organo amministrativo delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale e delle società da queste controllate

La presente sezione disciplina i compensi attribuibili ai componenti dell'organo amministrativo delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale, nelle more dell'adozione del Decreto Economia e delle Finanze di cui all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP) sono determinati tenuto conto anche delle previsioni di cui all'art. 6, comma 6, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, le Tabelle 1.A e 1.B definiscono, rispettivamente per le società di servizi pubblici locali e per le società strumentali:

1. gli emolumenti annui per la carica di amministratore ai sensi dell'art. 2389, comma 1, codice civile;
2. nella loro misura massima, i compensi fissi onnicomprensivi annui attribuibili agli amministratori esecutivi (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato) ai sensi dell'art. 2389, comma 3, codice civile;
3. gli emolumenti annui per la carica di Amministratore Unico.

I valori di cui alle Tabelle 1.A e 1.B sono distinti in funzione della dimensione della società, utilizzando quale parametro dimensionale il "valore della produzione" medio risultante dagli ultimi tre bilanci di esercizio approvati. Alle società di nuova costituzione, che non abbiano approvato almeno tre bilanci di esercizio, si applica la classe più bassa delle Tabelle 1.A e 1.B, rispettivamente a seconda che si tratti di società di servizi pubblici locali o di società di servizi strumentali.

In presenza di Consigli di Amministrazione composti da cinque membri, si applicano quali valori massimi, gli importi delle Tabelle 2.A e 2.B definite rispettivamente per le società di servizi pubblici locali e per le società strumentali.

Gli importi massimi di cui alle precedenti tabelle si applicano anche ai componenti dell'organo amministrativo delle società direttamente o indirettamente controllate dalle società non quotate a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale, nonché ove consentito, sulla base dei principi individuati nella sezione IV e V delle presenti linee guida, alle altre tipologie di organismi partecipati diversi dalle società

Alla mutua assicuratrice Assicurazioni di Roma, in relazione alla composizione dell'organo amministrativo, si applicano gli importi di cui alla Tabella 1.B o 2.B, utilizzando il parametro dei "premi lordi contabilizzati" in luogo del "valore della produzione".

Corrispettivi massimi erogabili

Fermi restando i limiti quantitativi indicati nelle citate tabelle, il corrispettivo massimo erogabile, compresa l'eventuale indennità di risultato di cui alla sezione II, è subordinato alle presenti ulteriori condizioni:

ROMA



- Ai sensi dell'art. 4, comma 4, secondo periodo del decreto-legge n.95 del 2012 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dall'art. 28, comma 1, lett. o) del D. Lgs. n. 175/2016 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori della società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.
- I corrispettivi previsti dalle presenti Linee Guida concorrono al trattamento economico annuo onnicomprensivo che, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, non può comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;

Tabella 1.A - Compensi dei componenti dell'organo amministrativo composto da uno a tre membri di società non quotate di servizi pubblici locali a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale

Compensi (valori in euro) – valore medio della produzione fino a 100 milioni di euro			
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo - parte fissa (B)	(A) + (B)
Presidente	18.000,00	50.293,20	68.293,20
Amministratore Delegato	18.000,00	38.577,70	56.577,70
Amministratore Unico	18.000,00	50.293,20	68.293,20
Amministratore non esecutivo	18.000,00		
Compensi (valori in euro) – valore medio della produzione oltre i 100 e fino a 500 milioni di euro			
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo - parte fissa (B)	(A) + (B)
Presidente	22.500,00	51.150,90	73.650,90
Amministratore Delegato	22.500,00	39.435,40	61.935,40
Amministratore Unico	22.500,00	51.150,90	73.650,90
Amministratore non esecutivo	22.500,00		
Compensi (valori in euro) – valore medio della produzione oltre i 500 milioni di euro			
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo - parte fissa (B)	(A) + (B)
Presidente	27.000,00	52.008,70	79.008,70
Amministratore Delegato	27.000,00	40.239,20	67.239,20
Amministratore Unico	27.000,00	52.008,70	79.008,70
Amministratore non esecutivo	27.000,00		

Tabella 1.B - Compensi dei componenti dell'organo amministrativo composto da uno a tre membri di società non quotate di servizi strumentali a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale

Compensi (valori in euro) – valore medio della produzione fino a 100 milioni di euro			
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo - parte fissa (B)	(A) + (B)
Presidente	18.000,00	49.035,90	67.035,90
Amministratore Delegato	18.000,00	37.613,30	55.613,30
Amministratore Unico	18.000,00	49.035,90	67.035,90
Amministratore non esecutivo	18.000,00		
Compensi (valori in euro) – valore medio della produzione oltre i 100 e fino a 500 milioni di euro			
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo - parte fissa (B)	(A) + (B)
Presidente	22.500,00	49.872,10	72.372,10
Amministratore Delegato	22.500,00	38.449,50	60.949,50
Amministratore Unico	22.500,00	49.872,10	72.372,10
Amministratore non esecutivo	22.500,00		
Compensi (valori in euro) – valore medio della produzione oltre i 500 milioni di euro			
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo - parte fissa (B)	(A) + (B)
Presidente	27.000,00	50.708,50	77.708,50
Amministratore Delegato	27.000,00	39.233,20	66.233,20
Amministratore Unico	27.000,00	50.708,50	77.708,50
Amministratore non esecutivo	27.000,00		



Tabella 2.A - Compensi dei membri dei Consigli di Amministrazione delle società in house di Roma Capitale servizi pubblici locali e delle loro controllate quando gli stessi siano composti da cinque membri

Compensi (valori in euro) – valore medio della produzione fino a 100 milioni di euro			
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo parte fissa (B)	(A) + (B)
Presidente	10.800,00	50.293,20	61.093,20
Amministratore Delegato	10.800,00	38.577,70	49.377,70
Amministratore non esecutivo	10.800,00		
Compensi (valori in euro) – valore medio della produzione oltre i 100 e fino a 500 milioni di euro			
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo parte fissa (B)	(A) + (B)
Presidente	13.500,00	51.150,90	64.650,90
Amministratore Delegato	13.500,00	39.435,40	52.935,40
Amministratore non esecutivo	13.500,00		
Compensi (valori in euro) – valore medio della produzione oltre i 500 milioni di euro			
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo parte fissa (B)	(A) + (B)
Presidente	16.200,00	52.008,70	68.208,70
Amministratore Delegato	16.200,00	40.239,20	56.439,20
Amministratore non esecutivo	16.200,00		



ROMA

Tabella 2.B - Compensi dei membri dei Consigli di Amministrazione delle società in house di Roma Capitale servizi strumentali e delle loro controllate quando gli stessi siano composti da cinque membri

Compensi (valori in euro) – valore medio della produzione fino a 100 milioni di euro			
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo parte fissa (B)	(A) + (B)
Presidente	10.800,00	49.035,90	59.835,90
Amministratore Delegato	10.800,00	37.613,30	48.413,30
Amministratore non esecutivo	10.800,00		
Compensi (valori in euro) – valore medio della produzione oltre i 100 e fino a 500 milioni di euro			
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo parte fissa (B)	(A) + (B)
Presidente	13.500,00	49.872,10	63.372,10
Amministratore Delegato	13.500,00	38.449,50	51.949,50
Amministratore non esecutivo	13.500,00		
Compensi (valori in euro) – valore medio della produzione oltre i 500 milioni di euro			
	Emolumento per la carica (A)	Valore max compensi amministratore esecutivo parte fissa (B)	(A) + (B)
Presidente	16.200,00	50.708,5	66.608,50
Amministratore Delegato	16.200,00	39.233,2	55.433,20
Amministratore non esecutivo	16.200,00		

II. Indennità di risultato degli amministratori esecutivi di società a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale e delle loro controllate

All'Amministratore Delegato ovvero all'Amministratore Unico delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale può essere attribuita un'indennità di risultato, nei limiti del doppio del compenso onnicomprensivo "(A) + (B)" delle precedenti tabelle 1.A - 2.A e 1.B - 2.B rispettivamente per le società di servizi pubblici locali e per le società strumentali.

A) Obiettivi di risultato dell'Amministratore delegato e dell'Amministratore Unico

L'indennità di risultato è correlata al raggiungimento di "obiettivi operativi", specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e temporali nonché di "obiettivi strategici", legati anche gli stessi a parametri stimabili o comunque valutabili (on/off), che devono riflettere le priorità strategiche di Roma Capitale, così come delineate dagli strumenti di programmazione dell'Ente medesimo

Tali obiettivi sono attribuiti con le modalità previste nella successiva lettera **B)** nell'ambito delle materie di seguito descritte a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ferma restando la facoltà di Roma Capitale di attribuire obiettivi anche in ambiti ulteriori rispetto a quelli declinati:

Obiettivi operativi:

- connessi al raggiungimento degli standard quantitativi e qualitativi richiesti nei contratti di servizio.
- connessi a processi di efficientamento, con riferimento ad obiettivi, presenti negli strumenti di programmazione societaria approvati da Roma Capitale, "...anche commisurati a risultati di bilancio..."¹ inerenti al contenimento dei costi
- connessi a miglioramenti di standard operativi relativi alla riscossione e recupero all'evasione per le società che svolgono tali servizi per conto di Roma Capitale

Obiettivi strategici:

- connessi al raggiungimento degli indirizzi relativi agli interventi di razionalizzazione deliberati ex art. 20 TUSP
- in materia di sicurezza del lavoro
- relativi ad interventi sulla governance
- nella regolamentazione del risk management
- relativi interventi in materia di cyber security
- connessi al miglioramento della qualità dei servizi erogata e percepita
- connessi alla gestione o valorizzazione del personale
- connessi alla *compliance* tra i servizi affidati e la tutela ambientale

Condizioni e criteri per l'attribuzione dell'indennità

¹ Art.11 comma 6 del D.lgs. 19 agosto 2016, n.175 (TUSP)

- In caso di risultati di bilancio negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.
- L'attribuzione degli obiettivi, in numero minimo di tre, deve prevedere almeno un obiettivo operativo ed almeno un obiettivo strategico di peso rispettivamente non inferiore al 40% dell'indennità di risultato attribuibile
- Solo il pieno raggiungimento di ciascun obiettivo attribuito consentirà l'accesso alla relativa intera quota di indennità di risultato, mentre il parziale conseguimento consentirà la sola erogazione di una quota proporzionale al grado di raggiungimento del medesimo obiettivo.

B) Iter per l'attribuzione degli obiettivi per l'indennità di risultato

La proposta degli obiettivi cui ancorare l'indennità di risultato è formulata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'Amministratore Unico dell'organismo partecipato, nel rispetto dei criteri suindicati.

Tale proposta contenuta in apposita sezione del Piano Gestionale Annuale (PGA) deve essere coerente, nel rispetto dei criteri sopra indicati alla lettera A), agli indirizzi strategici assegnati ai sensi del vigente Regolamento sul controllo analogo nonché presenti negli strumenti di programmazione di Roma Capitale

Il Dipartimento Partecipate acquisite, da parte delle strutture committenti le valutazioni in ordine agli obiettivi formulati nell'ambito della competente attività istruttoria, predisponde proposta di Deliberazione inerente il Piano Strategico Operativo, composta dal Piano Strategico Pluriennale e dal Piano Gestionale Annuale da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina, entro il termine stabilito dal Regolamento sul controllo analogo di Roma Capitale, che qualora adottata, ha carattere autorizzatorio anche per gli obiettivi proposti.

C) Verifica del raggiungimento degli obiettivi

Al fine della verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi attribuiti, l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio d'Amministrazione della Società trasmette, al Dipartimento Partecipate e a tutte le strutture di Roma Capitale committenti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio da parte del Organo di Governo societario, apposita relazione esplicativa per la rendicontazione delle attività poste in essere corredata dell'attestazione del Collegio Sindacale limitatamente agli obiettivi di natura contabile laddove configurati.

Il Direttore del Dipartimento Partecipate, sulla base della relazione predisposta dall'organo amministrativo, verifica il raggiungimento degli obiettivi acquisendo, a tal fine, l'istruttoria delle strutture committenti o comunque competenti per materia rispetto agli obiettivi assegnati anche, ove occorra, in relazione al numero e/o alla complessità delle valutazioni sottese, con il ricorso alle modalità, procedure e principi previsti dalla legge 241 del 1990 in ordine alla semplificazione del procedimento amministrativo.

Gli esiti del procedimento amministrativo descritto nel precedente capoverso sono comunicati, successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio della società da parte di Roma

Capitale, dal Direttore del Dipartimento Partecipate alla società ai fini della integrale o parziale corresponsione dell'indennità di risultato.

La valutazione si intende definitiva Entro 15 giorni dalla data della comunicazione in assenza di rilievi da parte della società in ordine ai contenuti dell'esito istruttorio.

L'eventuale procedura di riesame dell'esito istruttorio è effettuata con le medesime modalità procedurali previste nella presente sezione i cui esiti sono comunicati in via conclusiva, previo contraddittorio, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni.

Dell'ammontare dell'indennità erogata, in coerenza con le valutazioni formulate da Roma Capitale con le modalità di cui al presente paragrafo, viene dato conto in un'apposita sezione del primo Piano Gestionale Annuale da approvarsi successivamente alla suddetta comunicazione anche ai fini della necessaria informativa alla Giunta Capitolina, nonché per le necessarie valutazioni dello stesso Organo capitolino in ordine agli obiettivi da attribuire.

La Società prima di procedere alla liquidazione dell'indennità di risultato nella misura del grado di raggiungimento dovrà verificare il rispetto della normativa sui limiti ai compensi ivi compresa la disposizione di cui all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016.

L'indennità di risultato potrà essere liquidata fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016 *"... In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta"*.

D) Indennità di risultato degli amministratori esecutivi di società controllate dalle società non quotate a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale

All'Amministratore Delegato ovvero all'Amministratore Unico delle società controllate da una società non quotata a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale può essere attribuita un'indennità di risultato, con le modalità, i criteri e le limitazioni previsti nella sezione II delle presenti Linee Guida.

Fermo restando quanto previsto nel precedente capoverso l'organo amministrativo della società controllante definisce con proprio regolamento i criteri per la determinazione degli obiettivi di risultato a cui ancorare le indennità di risultato dell'Amministratore Delegato ovvero dell'Amministratore Unico delle società controllate.

All'organo amministrativo della controllante spetta anche il compito di autorizzare il piano degli obiettivi dell'Amministratore Delegato ovvero dell'Amministratore Unico delle controllate, nonché di verificarne l'effettivo raggiungimento.

III. Indirizzi in materia di cumulo di più incarichi di tipo manageriale

In relazione alla materia del cumulo di più incarichi di tipo manageriale, con riferimento agli organi amministrativi delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale e loro controllate, si applica la disciplina di cui all'art. 11, commi 8, 11, 12 e 14 del D.Lgs. n. 175/2016.

In particolare:

- Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
- Gli amministratori delle società a controllo pubblico che siano anche dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel

rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 del citato art. 11, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza al fine di non aumentare la spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

- Nei consigli di amministrazione o di gestione delle partecipazioni a controllo indiretto, non possono essere nominati gli amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
- Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

Inoltre ai fini del rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell'azione dell'Amministrazione Pubblica:

chi percepisce compensi per la carica di amministratore di società a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale o sua controllata non può stipulare rapporti di lavoro autonomo con la medesima società di cui è amministratore.

La cessazione dalla carica di Amministratore Delegato prima della scadenza naturale del mandato, anche per anticipato scioglimento del Consiglio di Amministrazione, non comporta l'automatica cessazione degli incarichi ulteriori eventualmente conferiti, ove compatibili con la normativa vigente e le disposizioni di cui alla presente sezione, i quali continuano fino alla scadenza, fatti salvi gli obblighi di preavviso eventualmente previsti in caso di loro cessazione.

L'eventuale prosecuzione degli incarichi anche dopo la cessazione della funzione di Amministratore Delegato, potrà avvenire, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, solo in presenza di effettive e motivate esigenze di natura gestionale e sussistendone i presupposti economico-finanziari, per una durata comunque non superiore a quella prevista per i precedenti incarichi.

Restano ferme in materia di inconfirmità e incompatibilità degli incarichi le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

IV. Compensi dei componenti dell'organo amministrativo delle società non quotate a partecipazione minoritaria di Roma Capitale

In relazione agli organi amministrativi delle società partecipate in misura inferiore al 50 per cento, Roma Capitale esprime indirizzo affinché l'emolumento per la carica di amministratore e, nella sua misura massima, il compenso fisso annuo degli amministratori esecutivi, nonché l'eventuale indennità di risultato degli stessi amministratori esecutivi siano determinati secondo la metodologia prevista per le società a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale di cui alle sezioni precedenti.

V. Compensi dei componenti dell'organo amministrativo delle aziende speciali partecipate da Roma Capitale

Con riferimento ai compensi ai componenti dei Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali, il principio della gratuità degli incarichi di cui all'art. 6, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nei confronti delle aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che abbiano ricevuto *"contributi a carico delle finanze pubbliche"*;

A tali fini, in coerenza con gli indirizzi contenuti nella deliberazione della Corte dei Conti sez. Autonomie n. 9/SEZAUT/2019/QMIG del 28/05/2019, nonché della Deliberazione n. 73/2020/PAR della sezione regionale di controllo per il Lazio, la nozione di *"contributi a carico delle finanze pubbliche"* di cui all'art. 6, comma 2, decreto-legge n. 78 del 2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio;

Resta fermo che i compensi, attribuiti sulla base degli indirizzi sopra riportati, possono essere applicati nella misura massima di quanto previsto alle tabelle di cui alla sezione I dedicate alle società strumentali, *"...rispettando in ogni caso il criterio fondamentale di utilità e ragionevolezza che deve guidare ogni spesa pubblica dal quale non può esimersi il compenso degli Amministratori di una società in mano pubblica..."*²

Ai sensi dell'art.1, comma 554, L. 27 dicembre 2013, n. 147 si applicherà la riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione per le aziende speciali *«titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo»*.

Restano fermi i limiti di compenso previsti nella sezione I delle presenti Linee Guida.

VI. Compensi dei componenti dell'organo amministrativo delle fondazioni partecipate da Roma Capitale

Ai sensi del decreto del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Con riferimento alle *"fondazioni di ricerca"* e *"organismi equiparati"* ovvero alle *"ONLUS"*, alle quali non si applica per espressa previsione il limite di cui all'art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per la partecipazione all'organo amministrativo potranno essere applicati i compensi nella misura massima di quanto previsto alle tabelle di cui alla sezione I, rispetto al caso applicabile, dedicate alle società strumentali.

² Deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n.29/2020/PAR

Resta fermo che sul tema ONLUS è necessario valutare sulla base della singola fattispecie la sussistenza delle condizioni individuate dalla Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per il Lazio che con deliberazione n.151/2013/PAR ha fornito un'interpretazione giurisprudenziale della norma citata, che esclude la possibilità anche per le ONLUS di prevedere compensi per gli Organi Amministrativi nel caso le stesse che *"ricevendo contributi pubblici in via continuativa, rappresentano un modulo organizzativo dell'Ente Pubblico e perseguono funzioni direttamente collegabili all'ente stesso per la resa di servizi istituzionali"*, supportando tale interpretazione anche dal disposto di cui all'articolo 10, comma 10 del d.lgs. n.460 del 1997 che espressamente dispone che *"non si considerano, in ogni caso, ONLUS gli enti pubblici..."*.

Restano, in ogni caso, fermi i limiti di compenso previsti nella sezione I delle presenti Linee Guida.

VII. Compensi dei componenti dell'organo amministrativo delle istituzioni partecipate da Roma Capitale

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione delle istituzioni di Roma Capitale, che comunque ricevano contributi a carico del Bilancio Capitolino è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30,00 Euro a seduta giornaliera.

VIII. Compensi dei componenti dell'organo amministrativo delle società quotate partecipate da Roma Capitale

Le società quotate beneficiano di una sostanziale sottrazione alle norme del D. Lgs. n. 175/2016 che all'art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSPP) stabilisce che *"le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)"*.

In particolare, l'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) ss.mm.ii. prevede che le società quotate predispongano la *"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"* che contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Tale Relazione viene sottoposta dalle società quotate al voto dei Soci, che si esprimono nella relativa Assemblea all'uopo convocata.

Pertanto, nella determinazione dei compensi per le società quotate è utilizzato il parametro normativo sopra indicato fermi restando *"il criterio fondamentale di utilità e ragionevolezza che deve guidare ogni spesa pubblica"* (infra sez. V).

IX. Previsioni in materia di pubblicità e trasparenza

ROMA



Le società a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale:

- adottano e compilano lo schema di cui alla **Tabella 3**, riportando tale schema in un apposito capitolo denominato “Compensi e altre informazioni” della relazione sulla gestione di cui all’articolo 2428 del codice civile;
- Impongono il rispetto gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità di cui al precedente punto anche alle società controllate.

L’adozione delle stesse forme di pubblicità e trasparenza è proposta anche alle altre società partecipate da Roma Capitale.



Tabella 3 - Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale

Soggetto	Descrizione della carica		Compensi					Altre informazioni		
	Carica ricoperta	Durata della carica	Emolumenti per la carica di amministratore	Compensi amministratori esecutivi - parte fissa	Indennità di risultato	Altri compensi		Totale compensi percepiti	Benefici non monetari	Percentuale di partecipazione alle riunioni del CdA
						Parte fissa	Parte variabile			

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suesesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri

LA SEGRETARIA GENERALE
R. Iovinella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 15 febbraio 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 febbraio 2024.

Li, 14 febbraio 2024

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano